

Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2017, n. 29-5327

Approvazione schema di accordo quadro ex art. 15 L. 241/1990 tra Politecnico di Torino e Regione Piemonte di collaborazione nei settori connessi all'Ingegneria ed all'Architettura per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione nel campo di attivita' della Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 20 comma 1 della legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- il Politecnico è un'istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- il Politecnico, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 8, del proprio Statuto, *“Il Politecnico contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività”*;
- la legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione civile”, come modificata e integrata dalla Legge 100/2001, assegna specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
- la predetta dispone che le Regioni debbano partecipare all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo di cui all'art. 2 della stessa legge;
- la legge regionale n. 44/00 “Disposizioni normative per l'attuazione del d.lgs. n. 112/98”, definisce le funzioni della Regione nell'ambito della protezione civile;
- l'art. 6 della legge regionale n. 7/03 “Disposizioni in materia di protezione civile” indica che l'attività di prevenzione è basata sulla programmazione, ed assume un ruolo strategico nel sistema di protezione civile regionale. Tale attività comprende: l'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio; l'individuazione degli scenari di rischio; l'attivazione di programmi di mitigazione; l'informazione; la predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali.
- la Regione Piemonte, attraverso il proprio Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.), opera nel campo della prevenzione dei rischi naturali e della pianificazione dell'emergenza ed è interessata ad acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nei settori di propria competenza, stringendo rapporti con Enti pubblici che abbiano interessi di

ricerca nello stesso settore, in particolare per la definizione di strategie di mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

- l'articolo 20 comma 1 della legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003 prevede che, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possano avviare forme di collaborazione e richiedere prestazioni di servizi attraverso la stipula di protocolli e convenzioni;

considerato che:

- per favorire l'eccellenza della ricerca scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d'interesse condiviso, il Politecnico e la Regione intendono avviare una collaborazione, sia in attività di ricerca che di didattica, nell'ambito dell'Ingegneria e dell'Architettura, mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal modo l'efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività;
- il Politecnico può garantire il necessario approfondimento e supporto accademico e scientifico su tematiche di rilievo nei settori della sicurezza del territorio, della prevenzione del rischio, nella gestione delle emergenze, nella formazione degli operatori e della protezione delle infrastrutture critiche;
- la Regione Piemonte, attraverso il proprio Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.), e il Politecnico di Torino condividono l'idea che la ricerca e la divulgazione della conoscenza scientifica sui temi dei rischi naturali e tecnologici e della protezione civile siano atti fondamentali e imprescindibili per sviluppare una società resiliente in grado di affrontare con maggior consapevolezza gli eventi di emergenza;
- è interesse comune sviluppare la ricerca nei campi delle applicazioni per la raccolta di dati sugli eventi naturali fonti di rischio, in particolare per i fenomeni di dissesto idrogeologico e gli incendi boschivi, e sulle forme di prevenzione degli effetti ad essi correlati. In questo ambito si intende sviluppare l'impiego di tecnologie innovative per migliorare le capacità di far fronte da parte del sistema di protezione civile regionale in occasione di eventi calamitosi;

ritenuto:

- che un'azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di sostegno e promozione di progetti di interesse comune relativamente all'aumento della resilienza del territorio regionale rispetto a rischi naturali e antropici;
- di condividere ed approvare le finalità ed i contenuti dello schema di Accordo quadro ex art. 15 L. 241/1990, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra Politecnico di Torino e Regione Piemonte di collaborazione nei settori connessi all'Ingegneria e dell'Architettura per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione nel campo di attività della Protezione Civile;

dato atto che:

- l'accordo verrà reso operativo, in relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, attraverso la definizione di accordi attuativi specifici;
- l'accordo stesso non comporta oneri diretti per la Regione Piemonte e che i predetti accordi specifici, eventualmente avviati dalla Regione per la sua attuazione, potranno prevedere impegni di spesa solo in seguito a preventiva deliberazione della Giunta Regionale, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio;
- di individuare nella Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile e Sistema AIB, la struttura tecnica competente all'attuazione da parte della Regione Piemonte della collaborazione con il Politecnico di Torino e di designare l'Assessore Alberto Valmaggia per la sottoscrizione dello specifico Accordo quadro in rappresentanza della Regione Piemonte;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

visto e considerato quanto in premessa, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare lo schema di Accordo quadro ex art. 15 L. 241/1990, nonché ex articolo 20 comma 1 della legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra Politecnico di Torino e Regione Piemonte di collaborazione nei settori connessi all'Ingegneria ed all'Architettura per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione nel campo di attività della Protezione Civile;
2. di dare atto che l'accordo quadro verrà reso operativo, in relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, attraverso la definizione di accordi attuativi specifici e che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione Piemonte;
3. di stabilire che gli accordi specifici, eventualmente avviati dalla Regione per la sua attuazione, potranno prevedere impegni di spesa solo in seguito a preventiva deliberazione della Giunta Regionale, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio;
4. di individuare nella Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile e Sistema AIB, la struttura tecnica competente all'attuazione della collaborazione da parte della Regione Piemonte con il Politecnico di Torino e di demandare all'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile, la sottoscrizione dello specifico Accordo quadro, in rappresentanza della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lett. d) del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Accordo quadro ex art. 15 L. 241/1990 tra Politecnico di Torino e Regione Piemonte di collaborazione nei settori connessi all'Ingegneria ed all'Architettura per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione nel campo di attività della Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 20 comma 1 della legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003.

ACCORDO QUADRO

tra

il **Politecnico di Torino** C.F. n. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentato dal Rettore Prof. Marco Gilli, nato a Torino l'11.07.1965, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 30.3.2017 (nel seguito indicato come "Politecnico"),

e

la **Regione Piemonte** C.F. n. 80087670016, con sede legale in Torino, Piazza Castello 165, rappresentato dall'Assessore Alberto Valmaggia, nato a Cuneo il 17 Gennaio 1959, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Bolzano, 44 (nel seguito indicato come "Regione"),
congiuntamente anche indicati come le "Parti";

Premesso che:

- a. il Politecnico è un'istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- b. il Politecnico, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;
- c. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 8, del proprio Statuto, *"Il Politecnico contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività"*;

- d. la legge 24 febbraio 1992 n.225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione civile", come modificata ed integrata dalla Legge 100/2001, assegna specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
- e. la predetta legge dispone, altresì, che le Regioni debbano partecipare all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo di cui all'art. 2 della stessa legge;
- f. la legge regionale n.44/00 "Disposizioni normative per l'attuazione del d.lgs. n.112/98", definisce le funzioni della Regione nell'ambito della protezione civile;
- g. l'art. 6 della legge regionale n.7/03 "Disposizioni in materia di protezione civile" indica che l'attività di prevenzione e' basata sulla programmazione, ed assume un ruolo strategico nel sistema di protezione civile regionale. Tale attività comprende: l'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio; l'individuazione degli scenari di rischio; l'attivazione di programmi di mitigazione; l'informazione; la predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali.
- h. la Regione Piemonte, attraverso il proprio Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.), opera nel campo della prevenzione dei rischi naturali e della pianificazione dell'emergenza ed è interessata ad acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nei settori di propria competenza, stringendo rapporti con Enti pubblici che abbiano interessi di ricerca nello stesso settore, in particolare per la definizione di strategie di mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

Visto:

- a. l'articolo 15 della L. n. 241 del 07.08.1990, modificato dall'articolo 6 comma 5 D.L. 23.12.2013 n. 145 convertito, con modificazioni, nella L. 21.02.2014 n. 9, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che:

- a. per favorire l'eccellenza della ricerca scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d'interesse condiviso, il Politecnico e la Regione intendono avviare una collaborazione, sia in attività di ricerca che di didattica, nell'ambito dell'Ingegneria e dell'Architettura, mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal modo l'efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività;
- b. il Politecnico può garantire il necessario approfondimento e supporto accademico e scientifico su tematiche di rilievo nei settori della sicurezza del territorio, della prevenzione del rischio, nella gestione delle emergenze, nella formazione degli operatori e della protezione delle infrastrutture critiche;
- c. la Regione Piemonte, attraverso il proprio Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.), e il Politecnico di Torino condividono l'idea che la ricerca e la divulgazione della conoscenza scientifica sui temi dei rischi naturali e tecnologici e della protezione civile siano atti fondamentali e imprescindibili per sviluppare una società resiliente in grado di affrontare con maggior consapevolezza gli eventi di emergenza;
- d. è interesse comune sviluppare la ricerca nei campi delle applicazioni per la raccolta di dati sugli eventi naturali fonti di rischio, in particolare per i fenomeni di dissesto idrogeologico e gli incendi boschivi, e sulle forme di prevenzione degli effetti ad essi correlati. In questo ambito si intende sviluppare l'impiego di tecnologie innovative per migliorare le capacità di far fronte da parte del sistema di protezione civile regionale in occasione di eventi calamitosi.
- e. le Parti concordano nel ritenere che un'azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di sostegno e promozione di progetti di interesse comune relativamente all'aumento della resilienza del territorio regionale rispetto a rischi naturali e antropici;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, il

Politecnico e la Regione, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'Accordo

1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono collaborare per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, definendo con il presente Accordo i contenuti della collaborazione e le modalità attuative della stessa.
2. In particolare, allo scopo di favorire una rilevante crescita delle reciproche attività istituzionali, che le Parti potranno gestire proficuamente anche in modo congiunto, ed al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse di entrambe, le stesse si impegnano ad avviare rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di ricerca, didattica e formazione, anche di terzo livello (master, corsi di specializzazione, ecc..), nei settori connessi all'Ingegneria e dell'Architettura.
3. Le Parti in tale ottica concordano sulla opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuna, iniziative e progetti condivisi di ricerca, innovazione e formazione, strumentali alla realizzazione delle sinergie indispensabili per perseguire, in un'unità di intenti, l'obiettivo di una collaborazione nella ricerca scientifica e nella didattica all'interno delle aree soprarichiamate e volte a diffondere la "cultura della ricerca" a beneficio della collettività.

Articolo 2 - Modalità di collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione

1. Le Parti convengono di investire congiuntamente nell'attività di ricerca tecnico-scientifica su temi di reciproco interesse, connessi al settore indicato all'art. 1, e di avviare sugli stessi temi studi e progetti di collaborazione finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna della Parti.
2. Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate nel seguito:
 - a. condivisione di dati ed esperienze;
 - b. condivisione di scenari tecnologici ed individuazione di progetti di ricerca e sviluppo, i cui risultati avvantaggino la collettività;
 - c. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
 - d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;

- e. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
 - f. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.
3. Le Parti convengono che una prima forma di attuazione della collaborazione e cooperazione scientifica e tecnologica sarà relativa ai settori della sicurezza del territorio, della prevenzione del rischio, nella gestione delle emergenze, nella formazione degli operatori e della protezione delle infrastrutture.

Articolo 3 - Modalità della collaborazione per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente

1. Nell'ambito della collaborazione in attività didattica le Parti dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente nelle seguenti iniziative:
- a. promozione della formazione degli studenti degli Atenei attraverso lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, l'organizzazione di visite e stage didattici e/o lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio; le attività di tirocinio verranno regolate da apposita convenzione redatta ai sensi della normativa vigente e secondo gli schemi vigenti presso il Politecnico di Torino;
 - b. promozione della formazione attraverso corsi integrativi, corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale;
 - c. progettazione ed organizzazione di corsi e/o seminari su tematiche di avanguardia;
 - d. organizzazione di mostre, conferenze, dibattiti e seminari, anche in sinergia con altre istituzioni, locali e nazionali.

Articolo 4 - Accordi attuativi

1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi specifici, i quali dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, eventuale disciplina relativa all'accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da

ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.

Articolo 5 - Responsabili dell'Accordo

1. Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Prof. Romano Borchiellini.
2. La Regione indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Dirigente Responsabile del Settore Protezione Civile e Sistema A.I.B. della Regione Piemonte.

Articolo 6 - Oneri finanziari

1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari che possano determinare corrispettività tra di esse.
2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno prevedere l'eventuale contributo a parziale copertura dei costi sostenuti da una delle Parti per l'attuazione di una specifica attività di interesse condiviso.
3. I predetti accordi attuativi, eventualmente avviati dalla Regione, potranno prevedere impegni di spesa solo in seguito a preventiva deliberazione della Giunta Regionale, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

Articolo 7 - Uso di strumentazione ed infrastrutture di ricerca

1. Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività di ricerca e di didattica presso i propri laboratori collocati presso le rispettive sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l'utilizzo di strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti.
2. A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta

individuare, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo 9.

Articolo 8 - Copertura assicurativa ed Accesso alle strutture

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo.
2. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo.
3. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
4. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
5. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
6. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
7. Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicato per iscritto.

Articolo 9 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.

Articolo 10 - Titolarità dei risultati

1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti.
2. Qualora nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell'ambito degli specifici accordi attuativi di cui all'articolo 4, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

Articolo 11 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte.
3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.

Articolo 12 - Durata

1. Il presente Accordo ha durata di 4 (quattro) anni a partire dalla data di stipula.

2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà effetto trascorsi 3 mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

Articolo 13 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
 - a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
 - b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
 - c. impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
 - d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;

- e. restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
- a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
 - b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
 - c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
 - d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
 - e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti provvederanno al Trattamento dei dati personali che fanno riferimento al presente Accordo ed ai relativi accordi attuativi unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e dei predetti accordi, in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Articolo 15 - Legge applicabile e Controversie

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010).

Articolo 16 - Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
3. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine ed è a carico del Politecnico.
4. Nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso d'uso, l'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta in modalità virtuale dal Politecnico sulla base

dell'autorizzazione n. 5 del 2012, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale Torino 1, l
protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013. Totale € 48,00.

PER IL POLITECNICO

PER LA REGIONE

IL RETTORE

L'ASSESSORE

Prof. Marco GILLI

Alberto VALMAGGIA

(_____)

(_____)

Pur essendo le clausole del presente Accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 6 (Oneri finanziari), 8 (Copertura assicurativa ed Accesso alle strutture), 10 (Titolarità dei risultati), 11 (Utilizzo dei segni distintivi delle Parti), 12 (Durata), 13 (Riservatezza), 14 (Trattamento dei dati personali) e 15 (Legge applicabile e Controversie).

PER IL POLITECNICO

PER LA REGIONE

IL RETTORE

L'ASSESSORE

Prof. Marco GILLI

Alberto VALMAGGIA

(_____)

(_____)